

Con la risoluzione n. 51/E del 21 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate, ha fornito importanti chiarimenti in tema di applicazione di aliquote IVA per le cessioni di misto di erbe aromatiche.

In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha stabilito che, per determinare l'aliquota Iva da applicare alla cessione di confezioni di erbe aromatiche, deve essere individuato il prodotto che "conferisce all'insieme il carattere essenziale" dando rilevanza soprattutto, alla quantità e al volume dei diversi componenti.

Pertanto, sulla base dei suddetti principi, l'Agenzia delle entrate, afferma che deve essere applicata l'aliquota del 4% se c'è predominanza di prezzemolo; del 10% se a predominare è il timo e del 5% nel caso in cui siano prevalenti basilico, salvia e rosmarino.

Nel caso in cui la confezione di erbe aromatiche contenga aromi diversi senza che nessuno possa essere considerato "essenziale" rispetto all'insieme, deve essere applicata l'aliquota IVA più elevata.

Altro importante chiarimento riguarda la cessione di vassoi (unica confezione) composti da piante vive in vaso (prodotti riconducibili al numero 20), della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972), in tal caso l'Agenzia delle entrate afferma che tale cessione sia da assoggettare all'aliquota del 10 %. Tuttavia, la presenza nella stessa confezione di piante vive in vaso assoggettate ad aliquote differenti, conformemente a quanto sopra affermato, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota IVA più elevata.

Il documento in commento pone fine a difformità di comportamento dovute a scarsa chiarezza nei documenti di prassi emessi negli anni scorsi dall'Amministrazione Finanziaria.